

**AVVISO n.17850****05 Dicembre 2006****SeDeX – PLAIN
VANILLA**

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : DEUTSCHE BANK
dell'Avviso
Oggetto : Inizio negoziazione Covered Warrant Plain
Vanilla "Deutsche Bank A.G." emessi
nell'ambito di un Programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari: **“Covered Warrants Plain Vanilla Deutsche Bank A.G. su Azioni Italiane e Straniere”**

Emittente: Deutsche Bank A.G.

Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody's	Aa3	05/04/2006
	Standard & Poor's	AA-	08/12/2005
	Fitch	AA-	01/03/2006

Oggetto: **INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA**

Data di inizio negoziazioni: **7 dicembre 2006**

Mercato di quotazione: Borsa - Comparto SEDEX
“segmento covered warrant plain vanilla”

Orari e modalità di negoziazione: Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni

Operatore incaricato ad
assolvere l'impegno di quotazione: Deutsche Bank A.G.
Codice specialist: 2690

Modalità di liquidazione
dei contratti: liquidazione a contante garantita il terzo giorno di borsa aperta
successivo a quello di conclusione dei contratti.

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“Covered Warrants Plain Vanilla Deutsche Bank A.G. su Azioni Italiane e Straniere”

Quantitativo minimo di
negoziazione di ciascuna serie: vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered
warrant (colonna “Lotto Neg.”)

Controvalore minimo dei blocchi: 150.000 Euro

Impegno giornaliero ad esporre
prezzi denaro e lettera
per ciascuna serie: vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered
warrant (colonna “N.Lotti M.M.”)

Tipo di liquidazione: monetaria

Modalità di esercizio:

americano

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 7 dicembre 2006, i “Covered Warrants Plain Vanilla Deutsche Bank A.G. su Azioni Italiane e Straniere” verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered warrant;
- Fattori di rischio e tabella delle Condizioni Definitive dei covered warrant;
- Regolamento dei covered warrant.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Facoltà</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Multiplo</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>
1	DE000DB111Y0	DB111Y	415105	DB AL C10,5 MZ07	Alleanza Assicurazione S.p.A.	CALL	10,5	02/03/2007	0,1	4000000	100	1500
2	DE000DB112Y8	DB112Y	415106	DB AZA C0,9 MZ07	Alitalia S.p.A.	CALL	0,9	02/03/2007	0,1	4000000	100	2000
3	DE000DB113Y6	DB113Y	415107	DB BIN C6,3 MZ07	Banca Intesa S.p.A.	CALL	6,3	02/03/2007	0,1	4000000	100	4000
4	DE000DB114Y4	DB114Y	415108	DB BMPS C5,75 MZ07	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	CALL	5,75	02/03/2007	0,1	4000000	100	5000
5	DE000DB115Y1	DB115Y	415109	DB CAP C7 MZ07	Capitalia S.p.A.	CALL	7	02/03/2007	0,1	4000000	100	600
6	DE000DB116Y9	DB116Y	415110	DB UC C7,5 MZ07	Unicredito Italiano S.p.A.	CALL	7,5	02/03/2007	0,1	4000000	100	5000
7	DE000DB117Y7	DB117Y	415111	DB ENEL C8 MZ07	ENEL S.p.A.	CALL	8	02/03/2007	0,1	4000000	100	1500
8	DE000DB118Y5	DB118Y	415112	DB F P14 MZ07	FIAT S.p.A.	PUT	14	02/03/2007	0,1	4000000	100	400
9	DE000DB119Y3	DB119Y	415113	DB F C15 MZ07	FIAT S.p.A.	CALL	15	02/03/2007	0,1	4000000	100	300
10	DE000DB120Y1	DB120Y	415114	DB F C16 MZ07	FIAT S.p.A.	CALL	16	02/03/2007	0,1	4000000	100	500
11	DE000DB121Y9	DB121Y	415115	DB FWB C42 MZ07	Fastweb S.p.A.	CALL	42	02/03/2007	0,1	4000000	100	150
12	DE000DB122Y7	DB122Y	415116	DB G C33 MZ07	Assicurazioni Generali S.p.A.	CALL	33	02/03/2007	0,1	4000000	100	300
13	DE000DB123Y5	DB123Y	415117	DB G C35 MZ07	Assicurazioni Generali S.p.A.	CALL	35	02/03/2007	0,1	4000000	100	600
14	DE000DB124Y3	DB124Y	415118	DB TEN C21 MZ07	Tenaris SA	CALL	21	02/03/2007	0,1	4000000	100	400

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Facoltà</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Multiplo</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti</i>	<i>MM</i>
15	DE000DB125Y0	DB125Y	415119	DB BIN C5,5 AP07	Banca Intesa S.p.A.	CALL	5,5	02/04/2007	0,1	4000000	100	700	
16	DE000DB126Y8	DB126Y	415120	DB BIN C6 AP07	Banca Intesa S.p.A.	CALL	6	02/04/2007	0,1	4000000	100	1500	
17	DE000DB127Y6	DB127Y	415121	DB CAP C7 AP07	Capitalia S.p.A.	CALL	7	02/04/2007	0,1	4000000	100	500	
18	DE000DB128Y4	DB128Y	415122	DB CAP C8 AP07	Capitalia S.p.A.	CALL	8	02/04/2007	0,1	4000000	100	1500	
19	DE000DB129Y2	DB129Y	415123	DB UC C7 AP07	Unicredito Italiano S.p.A.	CALL	7	02/04/2007	0,1	4000000	100	1500	
20	DE000DB130Y0	DB130Y	415124	DB UC C7,5 AP07	Unicredito Italiano S.p.A.	CALL	7,5	02/04/2007	0,1	4000000	100	3000	
21	DE000DB131Y8	DB131Y	415125	DB ENI C28 AP07	ENI S.p.A.	CALL	28	02/04/2007	0,1	4000000	100	1000	
22	DE000DB132Y6	DB132Y	415126	DB ENI P24 AP07	ENI S.p.A.	PUT	24	02/04/2007	0,1	4000000	100	400	
23	DE000DB133Y4	DB133Y	415127	DB ENI C26 AP07	ENI S.p.A.	CALL	26	02/04/2007	0,1	4000000	100	400	
24	DE000DB134Y2	DB134Y	415128	DB F C15,5 AP07	FIAT S.p.A.	CALL	15,5	02/04/2007	0,1	4000000	100	300	
25	DE000DB135Y9	DB135Y	415129	DB F C16,5 AP07	FIAT S.p.A.	CALL	16,5	02/04/2007	0,1	4000000	100	500	
26	DE000DB136Y7	DB136Y	415130	DB G C32 AP07	Assicurazioni Generali S.p.A.	CALL	32	02/04/2007	0,1	4000000	100	150	
27	DE000DB137Y5	DB137Y	415131	DB G C34 AP07	Assicurazioni Generali S.p.A.	CALL	34	02/04/2007	0,1	4000000	100	300	
28	DE000DB138Y3	DB138Y	415132	DB MB C19 AP07	Mediobanca S.p.A.	CALL	19	02/04/2007	0,1	4000000	100	400	
29	DE000DB139Y1	DB139Y	415133	DB MB C22 AP07	Mediobanca S.p.A.	CALL	22	02/04/2007	0,1	4000000	100	2000	

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Facoltà</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Multiplo</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti</i>	<i>MM</i>
30	DE000DB143Y3	DB143Y	415134	DB TIT C2,3 AP07	Telecom Italia S.p.A.	CALL	2,3	02/04/2007	0,1	4000000	100	1500	
31	DE000DB144Y1	DB144Y	415135	DB TIT P2,3 AP07	Telecom Italia S.p.A.	PUT	2,3	02/04/2007	0,1	4000000	100	2500	
32	DE000DB145Y8	DB145Y	415136	DB TIT C2,5 AP07	Telecom Italia S.p.A.	CALL	2,5	02/04/2007	0,1	4000000	100	2500	
33	DE000DB146Y6	DB146Y	415137	DB TIT C2,7 AP07	Telecom Italia S.p.A.	CALL	2,7	02/04/2007	0,1	4000000	100	5000	
34	DE000DB140Y9	DB140Y	415138	DB STM C17 AP07	STMicroelectronics NV	CALL	17	02/04/2007	0,1	4000000	100	1000	
35	DE000DB141Y7	DB141Y	415139	DB STM P13 AP07	STMicroelectronics NV	PUT	13	02/04/2007	0,1	4000000	100	600	
36	DE000DB142Y5	DB142Y	415140	DB STM C15 AP07	STMicroelectronics NV	CALL	15	02/04/2007	0,1	4000000	100	400	

III. NOTA INFORMATIVA

SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA

1. FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto/vendita dei *Covered Warrants* oggetto del presente Prospetto ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente il presente Prospetto, unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente ed incluso mediante riferimento nel presente Prospetto ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute.

1.1 AVVERTENZE GENERALI

Fattori di rischio generali connessi all'investimento in Covered Warrants

I *Covered Warrants*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. Tale rischiosità si riflette nella possibilità che l'investitore non ottenga il recupero del capitale investito in *Covered Warrants* qualora le fluttuazioni del Sottostante e degli altri fattori che determinano il prezzo dei *Covered Warrants* non diano luogo ad un differenziale positivo alla scadenza.

L'investimento nei *Covered Warrants* può risultare in una perdita totale del capitale investito

E' quindi necessario che l'investitore concluda una operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di *Covered Warrants* non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *Covered Warrants* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *Covered Warrants* sono

determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *Covered Warrants* e l'attività sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento nei *Covered Warrants* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *Covered Warrants* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante.

Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *Covered Warrants*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento nei *Covered Warrants*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale; (ii) le informazioni fornite nel presente documento, nonché (iii) la tipologia di attività sottostante.

Opzioni

I *Covered Warrants* sono strumenti finanziari che incorporano un diritto di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni.

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare in *Covered Warrants* deve, pertanto, preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

Acquisto di opzioni

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio, oltre alle commissioni pagate.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, nel caso di opzioni di tipo "americano", può esercitarle prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare il regolamento in denaro del differenziale tra il prezzo dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio (*strike*) oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione call relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, la stessa eventualità deve essere tenuta in considerazione

dall'investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione put relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitarla.

Vendita di opzioni

La vendita di un'opzione comporta, generalmente, rischi più elevati rispetto all'acquisto di un'opzione: i premi che i venditori ricevono sono fissi ma le perdite in cui possono incorrere sono potenzialmente infinite.

Se si tratta di un'opzione di stile c.d. Americano, il venditore può essere chiamato in qualsiasi momento a regolare l'operazione in contanti ovvero ad acquistare o consegnare i beni sottostanti.

Chi ha venduto un'opzione può ridurre la propria esposizione ai rischi mantenendo una posizione nei beni sottostanti (strumenti finanziari, indici o altro) corrispondente alla posizione associata all'opzione che ha venduto.

Altri fattori di rischio comuni ad operazioni in futures e opzioni

Gli investitori dovrebbero considerare anche i seguenti elementi.

I *Covered Warrants* possono essere considerati come opzioni cartolarizzate, liberamente trasferibili. I *Covered Warrants* presentano diverse analogie con le opzioni, come evidenziato nel presente documento, sebbene se ne differenzino per la durata (i *Covered Warrants* hanno solitamente durata superiore a quella tipica delle opzioni) e per l'importo minimo richiesto per l'investimento, solitamente inferiore a quello richiesto per un investimento in opzioni.

Il regolamento dei *Covered Warrants* in caso di esercizio è, in genere, in contanti. Il portatore ha, quindi, diritto, a seguito dell'esercizio, a ricevere dall'emittente una somma pari alla differenza tra il valore del sottostante e il prezzo di esercizio, come determinato al momento dell'emissione, se si tratta di opzioni call ovvero una somma pari alla differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di riferimento del Sottostante, se si tratta di opzioni put. Tale somma dovrà quindi essere moltiplicata per il Multiplo e, se necessario, applicando il Tasso di Cambio.

Una delle caratteristiche dei *Covered Warrants* è il c.d. "effetto leva": variazioni relativamente piccole nel valore dell'attività sottostante possono avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del *Covered Warrant*, determinando, di conseguenza, variazioni significative nel valore dello stesso. In questo modo, i *Covered Warrants* offrono possibilità di profitto maggiori rispetto ad altri strumenti finanziari: tuttavia, deve essere adeguatamente considerato che esiste, di contro, il rischio di perdite elevate o, addirittura, della perdita integrale dell'investimento effettuato.

Fattori di Mercato

Il rendimento è basato sul valore dell'attività sottostante.

Qualsiasi investimento in *Covered Warrants* comporta rischi connessi al valore dell'attività sottostante. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dell'attività sottostante.

Il valore dell'attività sottostante può variare, in aumento o in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori tra i quali: domanda e offerta, fattori macro economici, speculazioni, tassi di interesse, nonché operazioni societarie. Qualora l'attività sottostante sia un paniere composto da diversi beni, fluttuazioni nel valore di uno dei beni possono essere compensate o amplificate a seguito di fluttuazioni nel valore degli altri beni che compongono l'attività sottostante.

La performance dell'attività sottostante non è indicativa della performance futura.

I dati storici relativi all'andamento dell'attività sottostante non sono indicativi delle sue performance future. Cambiamenti nel valore dell'attività sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei *Covered Warrants*, ma non è possibile prevedere se il valore dell'attività sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

Liquidità

I *Covered Warrants* possono presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato ovvero determinarne correttamente il valore.

Peraltro, l'Emittente, con riferimento alle funzioni di *Market Maker* dei *Covered Warrants*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.22 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (obblighi di *spread*), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni medesime.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla stessa Borsa Italiana S.p.A. i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione dell'attività sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Commissioni, Interessi, Dividendi

I potenziali investitori devono, inoltre, tenere presente che l'intermediario scelto per la negoziazione può applicare commissioni di esercizio e/o di

negoziiazione. In tal senso è opportuno precisare che in tutti i casi in cui la differenza teorica tra prezzo di riferimento e prezzo di esercizio è inferiore rispetto ad eventuali commissioni di negoziazione e/o di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei *Covered Warrants* risulterà antieconomico per l'investitore. I *Covered Warrants* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore dei *Covered Warrants* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari.

1.2 AVVERTENZE SPECIFICHE

Fattori di rischio specifici connessi ad un investimento nei Deutsche Bank Covered Warrants su azioni italiane ed estere

I *Covered Warrants* sono prodotti derivati rappresentati da opzioni di tipo call o put, come specificato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive, per i quali Borsa Italiana S.p.A. ha espresso giudizio di ammissibilità a quotazione sul comparto SeDeX[®] segmento "*plain vanilla*", gestito da Borsa Italiana S.p.A. stessa in data 13 luglio 2006 con provvedimento n. 4738.

I *Covered Warrants* possono avere come Sottostante (a) azioni quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero (b) azioni quotate sui mercati azionari di uno dei seguenti Stati:

- (i) Svizzera,
- (ii) Stati Uniti d'America,
- (iii) Giappone,
- (iv) Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (diversi dall'Italia), e
- (v) i seguenti Paesi aderenti all'Unione Europea: Danimarca, Regno Unito e Svezia.

I *Covered Warrants* possono essere sia di stile c.d. americano che europeo, vale a dire che l'opzione che rappresentano può essere esercitata, rispettivamente, in qualsiasi momento della loro durata o solo alla scadenza.

Ogni Serie dà al Portatore, a seguito di esercizio, il diritto di ricevere dall'Emittente un Importo di Liquidazione pari:

- (a) in caso di *Covered Warrant Call*,
 - al valore più alto tra zero e
$$\frac{(\text{Prezzo di Riferimento Finale} - \text{Strike})}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$
- (b) in caso di *Covered Warrant Put*
 - al valore più alto tra zero e

$$\frac{(\text{Strike} - \text{Prezzo di Riferimento Finale})}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Nel caso in cui l'Importo di Liquidazione sia positivo, i *Covered Warrants* sia di stile c.d. Europeo che Americano - questi ultimi solo ove non già esercitati durante il Periodo di Esercizio - saranno esercitati automaticamente alla Data di Scadenza.

Esempio: *Covered Warrant* di tipo *call* su azione STM

Strike: Euro 12

Prezzo di Riferimento Finale: Euro 16

Multiplo: 0,1

$$(\text{Euro } 16 - \text{Euro } 12) \times 0,1 = \text{Euro } 0.4$$

Esempio: *Covered Warrant* di tipo *put* su azione STM

Strike: Euro 14

Prezzo di Riferimento Finale: Euro 12

Multiplo: 0,1

$$(\text{Euro } 14 - \text{Euro } 12) \times 0,1 = \text{Euro } 0,2$$

1.3 Possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare

I Regolamenti indicano le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante. Tali disposizioni si riferiscono in particolare a:

1.3.1 Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi alla Data di Valutazione

Qualora in una Data di Valutazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato, come definito all'articolo 4.1.2 delle Condizioni di Prodotto di cui ai Regolamenti, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Prezzo di Riferimento Finale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti nonché l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione allo specifico

Sottostante e ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

1.4 **Eventi Rilevanti**

Ove si verifichi un Evento Rilevante relativo al Sottostante ovvero un evento che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, abbia determinato un effetto di diluizione o concentrazione sul valore teorico delle Azioni (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto di cui agli allegati Regolamenti), l'Agente di Calcolo (1) apporterà le rettifiche che riterrà opportune allo *Strike*, al Multiplo e/o al Sottostante al fine di tener conto di tale effetto dilutivo o concentrativo; e (2) stabilirà la data da cui tale rettifica avrà efficacia, data che dovrà coincidere con la data di efficacia dell'Evento Rilevante. L'Agente di Calcolo può, ove applicabile, apportare le opportune rettifiche anche facendo riferimento alle rettifiche relative a tale Evento Rilevante apportate dal Mercato Correlato ai contratti di opzione o *futures* aventi ad oggetto il Sottostante negoziato su tale Mercato Correlato. Le rettifiche saranno volte a neutralizzare il più possibile gli effetti di tali eventi, in modo che il valore dei *Covered Warrants* successivamente all'Evento Rilevante sia equivalente al valore dei *Covered Warrants* medesimi prima del verificarsi di tali eventi. Una volta effettuata tale rettifica, l'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione, non appena possibile ai Portatori e a Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 4 delle Condizioni Generali di cui agli allegati Regolamenti, specificando la rettifica apportata e fornendo brevi cenni anche sull'Evento Rilevante.

Qualora si verifichi un Evento Rilevante relativo al Sottostante che (1) non possa essere compensato mediante un adeguamento dello *Strike*, del Multiplo e/o del Sottostante, o (2) a seguito del quale il Sottostante non abbia più i requisiti di liquidità richiesti dal Mercato di Riferimento, gli obblighi dell'Emittente derivanti dai *Covered Warrants* si intenderanno venuti meno e l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori un importo in denaro corrispondente al valore di mercato degli stessi (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto di cui agli allegati Regolamenti).

1.5 **Estinzione anticipata e rimborso**

L'Emittente estinguerà anticipatamente i *Covered Warrants* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Covered Warrants* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Covered Warrants*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Covered Warrants*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Covered Warrants* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Regolamenti, per ogni *Covered*

Warrant detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, e dedotti i costi sostenuti dall'Emittente per recedere da eventuali contratti di copertura sottostanti, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Emittente, nel porre in essere le operazioni per recedere dai contratti di copertura relativi ai *Covered Warrants*, terrà in considerazione i costi delle medesime al fine di minimizzare, quando ragionevolmente possibile e tenendo in considerazione le condizioni dei mercati e la prassi di mercato, le conseguenze economiche delle operazioni medesime in capo ai Portatori. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 2 delle Condizioni Generali di cui ai Regolamenti).

1.6 Esercizio dei *Covered Warrants*

Esercizio Volontario dei Covered Warrants di stile c.d. Americano durante il Periodo di Esercizio

I *Covered Warrants* di stile c.d. Americano possono essere esercitati in un qualsiasi Giorno Lavorativo durante il Periodo di Esercizio, inviando all'Agente di Liquidazione una Dichiarazione di Esercizio che deve da questi essere ricevuta entro le ore 10:00 della relativa Data di Esercizio. I *Covered Warrants* che non siano esercitati in un Giorno Lavorativo ovvero per i quali la Dichiarazione di Esercizio sia ricevuta dopo le ore 10:00 della relativa Data di Esercizio, si considerano esercitati nella successiva Data di Esercizio. In tale ipotesi, è possibile che l'Importo di Liquidazione spettante al Portatore differisca, anche in modo significativo, dall'importo che potrebbe essere determinato al momento in cui il Portatore decida di esercitare i *Covered Warrants* (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 3.1.2 delle Condizioni di Prodotto di cui agli allegati Regolamenti).

Esercizio automatico dei Covered Warrants alla Data di Scadenza

I *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo o Americano, in tale ultimo caso solo ove non esercitati prima della Data di Scadenza, saranno esercitati automaticamente alla Data di Scadenza, anche senza l'invio di una Dichiarazione di Esercizio, qualora l'Importo di Liquidazione sia positivo. Il Portatore ha, comunque, la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia, conforme al modello indicato al Capitolo VI (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 3.1.2 delle Condizioni di Prodotto di cui ai Regolamenti).

1.7 Modifiche ai Regolamenti

L'Emittente potrà apportare, in conformità alla normativa anche regolamentare applicabile, modifiche ai Regolamenti senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 5.4 delle Condizioni Generali di cui ai Regolamenti).

1.8 Rischio di cambio

L'investimento nei *Covered Warrants* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. In particolare, in relazione a *Covered Warrants* su Azioni estere, la Valuta di Riferimento del Sottostante può essere infatti diversa dalla Valuta di Liquidazione dei *Covered Warrants*. Qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione del Sottostante, l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutarie). Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore dei *Covered Warrants*.

1.9 Rischio emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento nei *Covered Warrants* è soggetto al rischio emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere il rendimento dei *Covered Warrants*, nonché al rischio di un suo eventuale inadempimento. La solidità finanziaria dell'Emittente garantisce l'investitore in merito alla restituzione dell'ammontare dovuto in relazione ai *Covered Warrants* senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, pertanto, l'investitore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

1.10 Rischio di liquidità

I *Covered Warrants* possono presentare problemi di liquidità, per cui può verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti possa essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro, in connessione con la quotazione dei *Covered Warrants*, il *Market Maker* assume l'impegno di esporre e ripristinare entro 5 minuti le posizioni di prezzo acquisto/vendita che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (c.d. *spread* tra i prezzi *bid/ask*) indicato nelle istruzioni del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per un quantitativo almeno pari ai lotti minimi di negoziazione stabiliti dalla Borsa Italiana S.p.A.

1.11 Restrizioni alla libera negoziabilità

I *Covered Warrants* non sono e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come modificato ("**Securities Act**"), né la negoziazione dei *Covered Warrants* è stata approvata dalla *United States Commodity Futures Trading Commission* ("**CFTC**") ai sensi dello *United States Commodity Exchange Act* ("**Commodity Exchange Act**"). Nessun *Covered Warrant*, o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o

indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun *Covered Warrant* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. I soggetti che verranno in possesso del presente Prospetto, delle Condizioni Definitive ovvero dei *Covered Warrant* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

1.12 Conflitti d'interesse

L'Emittente svolge la funzione di Agente di Calcolo e di *Market Maker*. Inoltre l'Emittente e le società allo stesso collegate possono essere controparti in operazioni riguardanti il Sottostante per conto proprio o per conto terzi; essi possono anche concludere operazioni di copertura aventi ad oggetto il Sottostante. In tutti i casi sopradescritti è quindi ipotizzabile il verificarsi di un conflitto di interessi.

1.13 Sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (1) a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai *Covered Warrants*, una società allo stesso collegata o da questo controllata a condizione che, tra l'altro, le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Covered Warrants* siano garantite in modo irrevocabile e incondizionato da Deutsche Bank AG, e che l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. ed ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 8 delle Condizioni Generali di cui ai Regolamenti); e (2) l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 5 delle Condizioni Generali di cui ai Regolamenti).

1.14 Legge applicabile e foro competente

I *Covered Warrants* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa ai *Covered Warrants* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

Tabella Covered Warrants

Riepilogativa delle caratteristiche dei Covered Warrants ammessi a quotazione

"Covered Warrants su azioni italiane ed estere

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Tipo	Cod. ISIN Sottostante	Strike	Data Emissione	Data Scadenza	Parità	Cod. Neg.	Quantità	Cash/ Physical	Europ/ Americ	Lotto Esercizio	Lotto Neg.	n. lotti neg. per obblighi quotazione	Volatilità	Tasso Free Risk	Prezzo Indicativo covered warrant	Prezzo Sottostante	Divisa strike	Mercato di Riferimento
001	DB	DE000DB111Y0	Alleanza Assicurazione S.p.A.	CALL	IT0000078193	10,5	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB111Y	400000	Cash	Americ	100	100	1500	22,27%	3,63%	0,0168	9,62	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
002	DB	DE000DB112Y8	Alitalia S.p.A.	CALL	IT0003918577	0,9	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB112Y	400000	Cash	Americ	100	100	2000	57,54%	3,63%	0,0135	0,94	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
003	DB	DE000DB113Y6	Banca Intesa S.p.A.	CALL	IT0000072618	6,3	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB113Y	400000	Cash	Americ	100	100	4000	23,65%	3,63%	0,0069	5,57	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
004	DB	DE000DB114Y4	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	CALL	IT0001334387	5,75	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB114Y	400000	Cash	Americ	100	100	5000	27,34%	3,63%	0,0062	4,94	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
005	DB	DE000DB115Y1	Capitalia S.p.A.	CALL	IT0003121495	7	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB115Y	400000	Cash	Americ	100	100	600	30,66%	3,63%	0,0484	7,02	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
006	DB	DE000DB116Y9	Unicredit Italiano S.p.A.	CALL	IT0000064834	7,5	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB116Y	400000	Cash	Americ	100	100	5000	19,69%	3,63%	0,0056	6,68	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
007	DB	DE000DB117Y7	ENEL S.p.A.	CALL	IT0003128367	8	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB117Y	400000	Cash	Americ	100	100	1500	17,99%	3,63%	0,0201	7,72	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
008	DB	DE000DB118Y3	FIAT S.p.A.	PUT	IT0001976403	14	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB118Y	400000	Cash	Americ	100	100	400	34,22%	3,63%	0,0661	14,70	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
009	DB	DE000DB119Y3	FIAT S.p.A.	CALL	IT0001976403	15	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB119Y	400000	Cash	Americ	100	100	300	33,12%	3,63%	0,0925	14,70	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
010	DB	DE000DB120Y1	FIAT S.p.A.	CALL	IT0001976403	16	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB120Y	400000	Cash	Americ	100	100	500	32,58%	3,63%	0,0547	14,70	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
011	DB	DE000DB121Y9	Fastweb S.p.A.	CALL	IT0001423562	42	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB121Y	400000	Cash	Americ	100	100	150	34,13%	3,63%	0,1682	38,95	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
012	DB	DE000DB122Y7	Assicurazioni Generali S.p.A.	CALL	IT0000062072	33	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB122Y	400000	Cash	Americ	100	100	300	21,18%	3,63%	0,1045	31,86	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
013	DB	DE000DB123Y3	Assicurazioni Generali S.p.A.	CALL	IT0000062072	35	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB123Y	400000	Cash	Americ	100	100	600	21,16%	3,63%	0,0466	31,86	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
014	DB	DE000DB124Y3	Tenaris SA	CALL	LU0156801721	21	17/11/2006	02/03/2007	0,1	DB124Y	400000	Cash	Americ	100	100	400	48,81%	3,63%	0,0777	17,68	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
015	DB	DE000DB125Y0	Banca Intesa S.p.A.	CALL	IT0000072618	5,5	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB125Y	400000	Cash	Americ	100	100	700	23,95%	3,67%	0,0384	5,57	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
016	DB	DE000DB126Y8	Banca Intesa S.p.A.	CALL	IT0000072618	6	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB126Y	400000	Cash	Americ	100	100	1500	23,28%	3,67%	0,0169	5,57	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
017	DB	DE000DB127Y6	Capitalia S.p.A.	CALL	IT0003121495	7	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB127Y	400000	Cash	Americ	100	100	500	30,71%	3,67%	0,0558	7,02	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
018	DB	DE000DB128Y4	Capitalia S.p.A.	CALL	IT0003121495	8	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB128Y	400000	Cash	Americ	100	100	1500	30,35%	3,67%	0,0204	7,02	EUR	Borsa Italiana S.p.A.

019	DB	DE000DB129Y2	Unicredito Italiano S.p.A.	CALL	IT0000064854	7	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB129Y	400000	Cash	Americ	100	100	1500	19,75%	3,67%	0,0217	6,68	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
020	DB	DE000DB130Y0	Unicredito Italiano S.p.A.	CALL	IT0000064854	7,5	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB130Y	400000	Cash	Americ	100	100	3000	19,77%	3,67%	0,0087	6,68	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
021	DB	DE000DB131Y8	ENI S.p.A.	CALL	IT0003132476	28	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB131Y	400000	Cash	Americ	100	100	1000	19,11%	3,67%	0,0256	24,73	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
022	DB	DE000DB132Y6	ENI S.p.A.	PUT	IT0003132476	24	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB132Y	400000	Cash	Americ	100	100	400	20,62%	3,67%	0,0747	24,73	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
023	DB	DE000DB133Y4	ENI S.p.A.	CALL	IT0003132476	26	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB133Y	400000	Cash	Americ	100	100	400	19,51%	3,67%	0,0756	24,73	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
024	DB	DE000DB134Y2	FIAT S.p.A.	CALL	IT0001976403	15,5	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB134Y	400000	Cash	Americ	100	100	300	32,65%	3,67%	0,0866	14,70	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
025	DB	DE000DB135Y9	FIAT S.p.A.	CALL	IT0001976403	16,5	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB135Y	400000	Cash	Americ	100	100	500	32,27%	3,67%	0,0541	14,70	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
026	DB	DE000DB136Y7	Assicurazioni Generali S.p.A.	CALL	IT0000062072	32	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB136Y	400000	Cash	Americ	100	100	150	21,87%	3,67%	0,1783	31,86	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
027	DB	DE000DB137Y5	Assicurazioni Generali S.p.A.	CALL	IT0000062072	34	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB137Y	400000	Cash	Americ	100	100	300	21,41%	3,67%	0,0944	31,86	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
028	DB	DE000DB138Y3	Mediobanca S.p.A.	CALL	IT0000062957	19	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB138Y	400000	Cash	Americ	100	100	400	25,03%	3,67%	0,0736	17,98	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
029	DB	DE000DB139Y1	Mediobanca S.p.A.	CALL	IT0000062957	22	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB139Y	400000	Cash	Americ	100	100	2000	25,17%	3,67%	0,0142	17,98	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
030	DB	DE000DB143Y3	Telecom Italia S.p.A.	CALL	IT0003497168	2,3	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB143Y	400000	Cash	Americ	100	100	1500	28,05%	3,67%	0,0210	2,37	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
031	DB	DE000DB144Y1	Telecom Italia S.p.A.	PUT	IT0003497168	2,3	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB144Y	400000	Cash	Americ	100	100	2500	28,05%	3,67%	0,0110	2,37	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
032	DB	DE000DB145Y8	Telecom Italia S.p.A.	CALL	IT0003497168	2,5	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB145Y	400000	Cash	Americ	100	100	2500	27,25%	3,67%	0,0112	2,37	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
033	DB	DE000DB146Y6	Telecom Italia S.p.A.	CALL	IT0003497168	2,7	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB146Y	400000	Cash	Americ	100	100	5000	27,09%	3,67%	0,0055	2,37	EUR	Borsa Italiana S.p.A.
034	DB	DE000DB140Y9	STMicroelectronics NV	CALL	NL0000226223	17	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB140Y	400000	Cash	Americ	100	100	1000	28,27%	3,67%	0,0251	14,4	EUR	Euronext Paris NV
035	DB	DE000DB141Y7	STMicroelectronics NV	PUT	NL0000226223	13	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB141Y	400000	Cash	Americ	100	100	600	31,60%	3,67%	0,0418	14,4	EUR	Euronext Paris NV
036	DB	DE000DB142Y5	STMicroelectronics NV	CALL	NL0000226223	15	17/11/2006	02/04/2007	0,1	DB142Y	400000	Cash	Americ	100	100	400	29,26%	3,67%	0,0814	14,4	EUR	Euronext Paris NV

I. REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK **COVERED WARRANTS PLAIN VANILLA** SU AZIONI QUOTATE IN ITALIA

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina i *Covered Warrants plain vanilla* di tipo c.d. "Europeo" o "Americano" - come specificato nelle Condizioni Definitive pubblicate per ciascuna emissione - su azioni quotate in Italia su mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito i "**Covered Warrants**" e ciascuno un "**Covered Warrant**")

I *Covered Warrants* vengono emessi da Deutsche Bank AG ("**Deutsche Bank**" o l'"**Emittente**"), nell'ambito del programma di emissione di *Covered Warrants* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n.809/2004/CE (il "**Programma**").

L'esercizio dei *Covered Warrants*, secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore, in relazione a ciascun Lotto Minimo di Esercizio, una somma pari all'Importo di Liquidazione (come qui di seguito definito).

Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento ai "**Covered Warrants**" ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferiti a detta specifica Serie.

Il Regolamento si compone di due sezioni:

- Sezione I: Condizioni di Prodotto; e
- Sezione II: Condizioni Generali.

(I) CONDIZIONI DI PRODOTTO

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

"**Agente**" indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l'"**Agente Principale**") e tramite la propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli "**Agenti**" e ciascuno un "**Agente**"). Gli Agenti effettuano il pagamento dell'Importo di Liquidazione per conto dell'Emittente, secondo quanto previsto al successivo articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto;

"**Agente di Calcolo**" indica l'Emittente, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"**Agente di Liquidazione**" indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"**Agente per la Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"**Condizioni Definitive**" indica l'avviso che integra il Prospetto di Base redatto secondo il modello di cui al Capitolo VIII ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC. Le Condizioni Definitive predisposte per ciascuna Serie ammessa a quotazione saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente (www.x-markets.db.com) e, verranno depositate presso la Borsa Italiana S.p.A.. Le Condizioni Definitive comprenderanno la Tabella *Covered Warrants*;

"**Data di Emissione**" indica la data indicata nella Tabella *Covered Warrants* in riferimento alla relativa Serie;

"**Data di Esercizio**" indica, per ciascuna Serie (i) di stile c.d. Europeo, la relativa Data di Scadenza così come riportata nella Tabella *Covered Warrants*; (ii) di stile c.d. Americano il Giorno Lavorativo durante il Periodo di Esercizio in cui il Portatore esercita validamente i *Covered Warrants* ai sensi dell'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto. In caso di esercizio automatico a scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza;

"**Data di Liquidazione**" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Esercizio, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

"**Data di Scadenza**" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato nella Tabella *Covered Warrants* che sia anche Giorno Lavorativo in cui scadono i *Covered Warrants*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"**Data di Valutazione**"

indica:

- 1 in relazione all'esercizio anticipato di *Covered Warrants* di tipo c.d. Americano, la Data di Esercizio, o
- 2 in relazione all'esercizio automatico a scadenza dei *Covered Warrants*, il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza,

sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato nella Data di Esercizio (con riferimento all'esercizio anticipato) ovvero nel Giorno di Negoziazione che precede la Data di Scadenza (con riferimento all'esercizio automatico a scadenza). In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente

successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Prezzo di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti nonché l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante e ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

"Dichiarazione di Esercizio" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto e e redatta secondo il modello qui di seguito indicato al Capitolo VII;

"Dichiarazione di Rinuncia" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto e redatta secondo il modello qui di seguito indicato al Capitolo VI;

"Emittente" indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

"Evento di Turbativa del Mercato" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

"Evento Rilevante" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento Rilevante;

"Giorno di Negoziazione" indica, in relazione a ciascuna Serie, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura;

"Giorno Lavorativo" indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui l'Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System o TARGET) sia operativo;

"Importo di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo secondo le formule che seguono:

(a) in caso di *Covered Warrant Call*

$(\text{Prezzo di Riferimento Finale} - \text{Strike}) \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

oppure

(b) in caso di *Covered Warrant Put*

$(\text{Strike} - \text{Prezzo di Riferimento Finale}) \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

sempre che, detto Importo di Liquidazione, non sia minore di zero. L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto;

"**Liquidazione**" indica il regolamento in contanti;

"**Lotto Minimo di Esercizio**" indica, per ciascuna Serie, il numero di *Covered Warrants* indicati nella Tabella *Covered Warrants* come il Lotto Minimo di Esercizio;

"**Mercato di Riferimento**" indica, con riferimento ad una Serie, il mercato regolamentato presso il quale è quotato il Sottostante specificato nella Tabella *Covered Warrants*, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale Mercato di Riferimento come indicato dall'Agente di Calcolo e che sia da quest'ultimo accettato;

"**Multiplo**" indica, con riferimento a ciascuna Serie il valore riportato nella Tabella *Covered Warrants* fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto;

"**Periodo di Esercizio**" indica, per ciascuna Serie di stile c.d. Americano, il periodo che va dal primo Giorno di Negoziazione stabilito da Borsa Italiana S.p.A. al Giorno Lavorativo immediatamente precedente la Data di Scadenza. I *Covered Warrants* saranno automaticamente esercitati alla Data di Scadenza, secondo quanto previsto all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto;

"**Prezzo di Riferimento**" indica, salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento a ciascun giorno e a ciascuna Serie, un importo (espresso nella Valuta di Riferimento), come definito nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e rilevato in un dato giorno; come determinato dall'Agente di Calcolo;

"**Prezzo di Riferimento Finale**" indica, fatto salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'importo - come determinato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate - corrispondente al Prezzo di Riferimento alla Data di Valutazione;

"**Serie**" indica ciascuna serie di *Covered Warrants* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

"**Sottostante**" indica, per ciascuna Serie, l'azione quotata in Italia su un mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed indicata quale Sottostante nella Tabella *Covered Warrants*;

"Spese" indica, in relazione ad un *Covered Warrant*, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio dei *Covered Warrants* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore);

"**Strike**" indica, rispetto a ciascuna Serie, l'importo indicato come *Strike* nella Tabella *Covered Warrants*; tale importo può essere rettificato secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto;

"Tabella **Covered Warrants**" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"Tipo" indica, per ciascuna Serie, l'opzione call o put come riportata sotto la voce "Call/Put" nella Tabella *Covered Warrants*;

"Valuta di Liquidazione" si intende l'Euro;

"Valuta di Riferimento" si intende l'Euro;

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni di Prodotto avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

2. Forma e trasferimento dei **Covered Warrants**

I *Covered Warrants* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *Covered Warrants*.

Il trasferimento dei *Covered Warrants* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che verranno definite dall'Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti i *Covered Warrants* verranno trasferiti.

Il termine "Portatore" contenuto nel Regolamento identifica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore dei *Covered Warrants* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l'Agente di Compensazione.

3. Esercizio dei **Covered Warrants**

3.1 **Esercizio e relativa rinuncia**

3.1.1 Esercizio dei *Covered Warrants* di Stile c.d. Europeo

Nel caso in cui l'Importo di Liquidazione sia positivo, ciascun Lotto Minimo di Esercizio di *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato - sarà

automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e troverà applicazione quanto previsto all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto. Il termine "esercizio" si intende riferito ad ogni *Covered Warrant* che verrà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza secondo le presenti disposizioni. I Portatori dei *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo non saranno pertanto tenuti alla compilazione della Dichiarazione di Esercizio.

3.1.2 Esercizio dei **Covered Warrants** di Stile c.d. Americano

I *Covered Warrants* di stile c.d. Americano possono essere esercitati durante il Periodo di Esercizio inviando all'Agente di Liquidazione la Dichiarazione di Esercizio che dovrà da questi essere ricevuta entro le ore 10:00 (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", *Central European Time*).

Tuttavia la facoltà di esercizio anticipato dei *Covered Warrants* di stile c.d. Americano è sospesa durante il Giorno di Negoziazione precedente la data di stacco dei dividendi del Sottostante – come comunicata da Borsa Italiana S.p.A.- in base alle norme stabilite dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. per i contratti di opzione relativi al Sottostante medesimo. Le Dichiarazioni di Esercizio pervenute in tale giorno in cui la facoltà di esercizio anticipato è sospesa, si considereranno effettuate il Giorno di Negoziazione immediatamente successivo.

La Dichiarazione di Esercizio deve contenere le seguenti informazioni:

- (1) Serie, codice ISIN e numero di *Covered Warrants* da esercitare. Tale numero dovrà corrispondere al Lotto Minimo di Esercizio o a un suo multiplo;
- (2) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli su cui i *Covered Warrants* sono depositati;
- (3) numero di conto corrente su cui accreditare l'Importo di Liquidazione, al netto delle Spese;
- (4) nome, indirizzo e numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello di Dichiarazione di Esercizio è allegato al presente Regolamento sub A. In alternativa, può essere ritirato negli orari di apertura al pubblico, presso gli uffici dell'Agente e dell'Agente di Liquidazione.

Il Portatore, inoltre, dovrà, entro le ore 15:00 CET della medesima Data di Esercizio in cui viene inviata la Dichiarazione di Esercizio:

- (a) aver trasferito tramite l'intermediario presso cui detiene direttamente il proprio conto i *Covered Warrants* che desidera esercitare a Deutsche Bank S.p.A. sul conto n° 21054 presso l'Agente per la Compensazione; oppure
- (b) aver inviato - tramite un intermediario - via fax a Deutsche Bank S.p.A. (al seguente indirizzo: Deutsche Bank S.p.A, Direzione Generale -

Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3018 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Raffaella Tregnaghi) una conferma dell'Agente per la Compensazione dalla quale risulti che i *Covered Warrants* del Portatore erano registrati su un conto presso l'Agente per la Compensazione e che questi ha provveduto al trasferimento irrevocabile dei *Covered Warrants* sul conto di cui alla lettera a) che precede.

Nel caso in cui una Dichiarazione di Esercizio pervenga dopo le ore 10:00 CET si riterrà riferita alla successiva Data di Esercizio, se esistente, purché i *Covered Warrants* risultino trasferiti sul conto dell'Agente di Liquidazione presso l'Agente per la Compensazione entro le ore 15:00 CET di tale successiva Data di Esercizio, secondo quanto sopra previsto sub lett. a) o b).

Con riferimento al comma che precede, i *Covered Warrants* rispetto ai quali l'Agente di Liquidazione durante il Periodo di Esercizio non abbia (i) ricevuto la Dichiarazione di Esercizio, secondo le modalità di cui alla presente Condizione di Prodotto 3.1.2, entro le ore 10:00 CET del Giorno di Negoziazione immediatamente precedente la Data di Scadenza e (ii) trasferito i *Covered Warrants* entro le ore 15:00 CET della medesima data, si considererà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza secondo le previsioni di cui all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto, a condizione che l'Importo di Liquidazione in Contanti risulti positivo. Il termine "esercizio" si intende riferito ad ogni *Covered Warrant* che verrà automaticamente esercitato entro la Data di Scadenza secondo le presenti disposizioni.

3.1.3 Rinuncia all'esercizio automatico per i *Covered Warrants* di Stile c.d. Europeo o Americano

Nonostante quanto previsto ai punti 3.1.1 e 3.1.2 che precedono, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Agente di Liquidazione entro le ore 10:00 CET (a) della Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa di Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza.

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- (1) Serie, codice ISIN e numero dei *Covered Warrants* posseduti dal Portatore;
- (2) numero di *Covered Warrants*, pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a multipli dello stesso, relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;
- (3) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati i *Covered Warrants* oggetto di rinuncia; e
- (4) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello della Dichiarazione di Rinuncia è indicato al Capitolo VI.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione entro le ore 10:00 CET (a) della Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa di Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza.

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, qualora l'Importo di Liquidazione sia positivo, troverà applicazione l'esercizio automatico dei **Covered Warrants** alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3018 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Raffaella Tregnaghi.

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

3.2 Liquidazione

(A) Covered Warrants di Stile c.d. Europeo

Ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese con valuta alla Data di Liquidazione.

(B) Covered Warrants di Stile c.d. Americano

Ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Covered Warrants* di stile c.d. Americano, se esercitato nel Periodo di Esercizio, conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione, al netto delle Spese, mediante accredito sul conto corrente indicato dal Portatore nella relativa Dichiarazione di Esercizio, con valuta alla Data di Liquidazione.

In relazione all'esercizio automatico alla Data di Scadenza, il Portatore non sarà tenuto alla compilazione di una Dichiarazione di Esercizio e per ogni *Covered Warrant* avrà il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese, con valuta alla relativa Data di Liquidazione.

Ai fini di cui alla presente Condizione di Prodotto 3.2 e ai sensi di quanto segue, il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo (i) nel caso in cui sia inviata una Dichiarazione di Esercizio, sul conto corrente del Portatore indicato nella medesima dichiarazione, o (ii) in caso di esercizio automatico a scadenza, sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali.

3.3 Dichiarazione di Esercizio e Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio

3.3.1 Valutazioni

La Dichiarazione di Esercizio o la Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Esercizio e della Dichiarazione di Rinuncia verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. La Dichiarazione di Esercizio e la Dichiarazione di Rinuncia ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Esercizio o Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Esercizio o la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Esercizio o Dichiarazione di Rinuncia presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Esercizio o la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

3.3.2 Invio della Dichiarazione di Rinuncia e della Dichiarazione d'Esercizio

L'invio della Dichiarazione di Esercizio costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di esercitare i *Covered Warrants* cui si riferisce.

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico dei *Covered Warrants* cui si riferisce.

La Dichiarazione di Esercizio e/o la Dichiarazione di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che sono state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Esercizio e/o della Dichiarazione di Rinuncia, i *Covered Warrants*, cui la dichiarazione si riferisce, non potranno più essere trasferiti.

3.4 Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo ed ogni altro Agente non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati,

variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo e, ove applicabile, da ogni altro Agente ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso dei *Covered Warrants* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

3.5 Spese

Tutte le Spese relative a ciascun *Covered Warrant* saranno a carico del rispettivo Portatore.

3.6 Rischi di Esercizio e Liquidazione

L'esercizio e la liquidazione dei *Covered Warrants* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla Data d'Esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai *Covered Warrants*.

3.7 Lotto di Esercizio

Il numero di *Covered Warrants* esercitati, come determinato dall'Agente di Calcolo, non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di esercitare i *Covered Warrants* in violazione della presente disposizione sarà nullo e inefficace.

4. Eventi Rilevanti ed Eventi di Turbativa del Mercato

4.1 Azioni

4.1.1 Definizioni

"Altro Mercato Regolamentato" indica, con riferimento ad un'Azione, un mercato regolamentato diverso dal Mercato di Riferimento in cui l'Azione è quotata;

"Azione" indica l'azione specificata nella definizione di "Sottostante" nella Tabella *Covered Warrants*;

"Caso di Fusione" indica, con riferimento alla Società Emittente le Azioni e alle relative Azioni, ogni caso di (i) riclassificazione o scambio di tali Azioni a cui consegua il trasferimento di tutte dette Azioni in circolazione - ovvero l'impegno irrevocabile a trasferirle - ad un'altra persona fisica o giuridica, (ii) concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio obbligatorio di Azioni tra la Società Emittente le Azioni e un'altra persona fisica o giuridica (ad esclusione di un'eventuale concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio di azioni in cui detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere come soggetto risultante dalla predetta fusione o concentrazione senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione); ovvero (iii) un'offerta di acquisto o di scambio, una sollecitazione, una proposta o ogni altro negozio simile da parte di una persona fisica o giuridica per acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente le Azioni a cui consegua il trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le suddette Azioni (ad esclusione di quelle possedute o controllate dal soggetto che lancia l'offerta) ovvero (iv) concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio vincolante di azioni tra la Società Emittente le Azioni o società da questa controllate e un'altra persona giuridica, operazione a seguito della quale detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione, ma, piuttosto, operazione a seguito della quale le Azioni in circolazione (ad esclusione delle Azioni detenute o controllate da tale altra persona giuridica) nel periodo di tempo che immediatamente precede tale operazione rappresentino collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione nel periodo di tempo immediatamente successivo alla stessa, purché, in ogni caso, la Data della Fusione corrisponda alla Data di Valutazione o sia a questa precedente ovvero, ove vi fosse più di una Data di Valutazione, corrisponda alla Data di Valutazione finale;

"Data della Fusione" indica, in relazione ad un Caso di Fusione, la data di efficacia della fusione, ovvero, nel caso in cui tale data non possa essere determinata secondo le leggi applicabili alla fusione, una diversa data indicata dall'Agente di Calcolo;

"Evento Rilevante" indica una o più delle seguenti circostanze:

- 1 il frazionamento, il raggruppamento o la riclassificazione delle Azioni (tranne che in Caso di Fusione) ovvero la distribuzione gratuita a favore degli attuali titolari, anche a titolo di dividendo, di una o più di tali Azioni, in occasione di assegnazioni di azioni gratuite, di aumenti di capitale a titolo gratuito o di analoghe forme di emissione;
- 2 la distribuzione o emissione a favore dei soci esistenti, anche a titolo di dividendo, (1) delle suddette Azioni, ovvero (2) di altre quote di capitale sociale o di titoli attributivi del diritto alla corresponsione di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente le Azioni in misura paritaria o proporzionale tra i soci stessi, ovvero (3) di quote di capitale o altri titoli di un'altra società a seguito di un'operazione di scorporo o transazioni simili, ovvero (4) di ogni altra tipologia di titoli, di diritti o di warrants o di altri beni da assegnare a titolo oneroso (anche non per

contanti) a un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, secondo quanto l'Agente di Calcolo abbia a determinare;

- 3 un dividendo straordinario;
- 4 il riacquisto di azioni proprie da parte o per conto della Società Emittente le Azioni (o società ad essa collegate) delle Azioni con gli utili o con capitale, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro in contanti, da strumenti finanziari o da altre utilità;
- 5 in relazione alla Società Emittente le Azioni, un evento che consista nel conferimento di diritti degli azionisti o che tali diritti vengano separati dalle azioni ordinarie o da altri tipi di azioni della Società Emittente le Azioni in base ad un piano di conferimento di diritti agli azionisti o ad un accordo volto a bloccare scalate ostili, che preveda, al verificarsi di determinati eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, warrants, strumenti di debito o diritti azionari a prezzi inferiori al loro valore di mercato come determinato dell'Agente di Calcolo;
- 6 ogni rimborso di diritti secondo quanto previsto al punto 5 che precede;
- 7 un Caso di Fusione; o
- 8 ogni altro evento che potrebbe produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni;

"Insolvenza" indica il caso in cui, a seguito di liquidazione volontaria o coattiva, di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, di scioglimento o di analoghe procedure concorsuali cui sia sottoposta la Società Emittente le Azioni (A) sia disposto il trasferimento di tutte le Azioni della Società Emittente le Azioni ad un amministratore fiduciario, ad un liquidatore o ad altro soggetto con funzioni analoghe; ovvero (B) la legge vieti ai detentori delle Azioni di trasferirle;

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad un'Azione, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* sul medesimo Sottostante, secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo;

"Nazionalizzazione" indica la circostanza in cui tutte le Azioni ovvero tutto o una parte sostanziale del patrimonio della Società Emittente le Azioni siano oggetto di nazionalizzazione, di esproprio o comunque dell'obbligo di trasferimento a un'agenzia o a un'autorità governativa o ad un altro ente parastatale;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento, ad ogni Azione, l'ora a cui l'Agente di Calcolo si riferisce allo scopo di determinare il Prezzo di Riferimento;

"Revoca della Quotazione" indica, in relazione a ogni Azione che sia quotata in un Mercato di Riferimento, la comunicazione emessa da tale Mercato di Riferimento, sulla base delle regole di tale mercato con la quale si comunichi

che le Azioni cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato (per qualsiasi ragione diversa del Caso di Fusione), se tali Azioni non vengono immediatamente quotate o negoziate in altro mercato regolamentato che sia di gradimento dell'Agente di Calcolo;

"Società Emittente le Azioni" indica, con riferimento al Sottostante, la società che ha emesso tale Azione;

"Stato Correlato" indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale;
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui il Sottostante o la Società Emittente le Azioni abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento al Paese in cui la Società Emittente le Azioni è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

4.1.2 Evento di Turbativa di Mercato

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento di un'Azione, come previsto dalle Condizioni di Prodotto.

Per "Evento di Turbativa del Mercato" si intende:

4.1.2.1 in relazione a un'Azione, il verificarsi o il sussistere in un Giorno di Negoziazione all'Ora di Riferimento o in qualsiasi momento nell'ora che precede tale Ora di Riferimento, di una delle seguenti circostanze:

- (a) la sospensione o limitazione delle negoziazioni (a causa di rialzi superiori o ribassi inferiori ai limiti ammessi dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato ovvero per altre ragioni), secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo:
 - dell'Azione, presso il Mercato di Riferimento e presso Altro Mercato Regolamentato cui venga fatto riferimento nel caso in cui si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato sul Mercato Correlato; o
 - dei contratti di opzione o *future* sulla medesima Azione negoziati su un Mercato Correlato; ovvero
- (b) qualsiasi evento che possa turbare o compromettere (secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in generale dei partecipanti al mercato di effettuare transazioni su un Mercato di

Riferimento aventi ad oggetto una data Azione o di ottenerne il valore di mercato ovvero di effettuare transazioni o conseguire il valore di mercato di contratti di opzione o *future* su o relativi a tale Azione su qualsivoglia Mercato Correlato.

4.1.2.2 l'apertura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (aa) del normale orario di apertura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (bb) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Apertura**" si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.1.2.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (bb) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.1.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato Correlato;

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole descrizione ritenga appropriato.

4.1.3 **Eventi Rilevanti**

A seguito della dichiarazione da parte della Società Emittente le Azioni di un Evento Rilevante, spetta all'Agente di Calcolo stabilire se tale Evento Rilevante abbia un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni e, in caso affermativo, procedere: (1) ad apportare, ove necessario, l'eventuale corrispondente rettifica allo *Strike*, al Multiplo e/o al Sottostante, nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto dell'effetto

di diluizione o di concentrazione in ipotesi; e (2) a fissare la data di decorrenza della rettifica stessa, data che dovrà coincidere con la data di efficacia dell'Evento Rilevante. L'Agente di Calcolo avrà, inoltre, la facoltà, ove applicabile, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato.

Nel caso in cui nel Mercato Correlato non siano trattati contratti di opzione o future sull'Azione oggetto di Evento Rilevante, le rettifiche verranno apportate secondo la migliore prassi dei mercati internazionali.

Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti di diluizione o di concentrazione, in modo che il valore dei *Covered Warrants* successivamente all'Evento Rilevante sia equivalente al valore dei *Covered Warrants* medesimi prima del verificarsi di tale evento.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria, il prima possibile e, comunque prima che la rettifica diventi effettiva, ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al Regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

Qualora si verifichi un Evento Rilevante:

- 1 che non possa essere compensato mediante un adeguamento dello *Strike*, del Multiplo e/o del Sottostante, secondo quanto previsto nel presente articolo 4.1.3, gli obblighi dell'Emittente derivanti dai *Covered Warrants* aventi come sottostante le Azioni in relazione alle quali si è verificato tale Evento Rilevante si intenderanno venuti meno e l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori un importo in denaro secondo quanto previsto all'articolo 2 delle Condizioni Generali;
- 2 a seguito del quale il Sottostante non abbia più i requisiti di liquidità per la negoziazione di contratti di opzione o future sul medesimo Sottostante nel Mercato Correlato, allora l'Emittente, di concerto con Borsa Italiana S.p.A., potrà determinare l'estinzione anticipata dei *Covered Warrants* aventi come sottostante le Azioni in relazione alle quali si è verificato l'Evento Rilevante e l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori un importo in denaro secondo quanto previsto all'articolo 2 delle Condizioni Generali.

4.1.4 Annullamento dei *Covered Warrants*

Qualora, in relazione a un'Azione, si verifichi la Revoca della Quotazione ovvero un'ipotesi di Nazionalizzazione, l'Emittente potrà annullare i *Covered Warrants* mediante comunicazione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Ove, a seguito di Insolvenza della Società Emittente le Azioni, la negoziazione delle relative Azioni sul Mercato di Riferimento venga sospesa a

tempo indeterminato ovvero se, a seguito di un Caso di Fusione a seguito del quale la Società Emittente le Azioni venga incorporata in altra società non quotata su alcun Mercato di Riferimento, l'Emittente potrà annullare i *Covered Warrants* ai sensi del presente articolo 4.1.4.

In tali casi, l'Emittente provvederà a corrispondere a ciascun Portatore, a fronte di ciascun *Covered Warrants* detenuto e annullato, un importo corrispondente al prezzo corrente di mercato dei *Covered Warrants*, al netto dei costi sostenuti dall'Emittente per lo scioglimento dei contratti di copertura sottostanti, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Emittente, nel porre in essere le operazioni per recedere dai contratti di copertura relativi ai *Covered Warrants*, terrà in considerazione i costi delle medesime al fine di minimizzare, quando ragionevolmente possibile e tenendo in considerazione le condizioni dei mercati e la prassi di mercato, le conseguenze economiche delle operazioni medesime in capo ai Portatori. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *Covered Warrants* aventi come sottostante l'azione in relazione alla quale si è verificato un Evento Rilevante si intenderà venuto meno.

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

5. Legge applicabile e foro competente

I *Covered Warrants* sono regolati dalla legge tedesca.

L'Emittente si impegna altresì a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla legge applicabile ed ad ottemperare agli adempimenti informativi da effettuare nei confronti della Consob, Borsa Italiana S.p.A. e del mercato.

Per ogni controversia relativa ai *Covered Warrants*, il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

(II) CONDIZIONI GENERALI

1. Carattere contrattuale dei *Covered Warrants*

I diritti connessi ai *Covered Warrants* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. I *Covered Warrants* non sono assistiti da

alcuna garanzia, né reale né personale, salvo quanto previsto all'articolo 8 delle Condizioni Generali.

2. Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguerà anticipatamente i *Covered Warrants* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Covered Warrants* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Covered Warrants*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Covered Warrants*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali..

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Covered Warrants* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Regolamenti, per ogni *Covered Warrant* detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, e dedotti i costi sostenuti dall'Emittente per recedere da eventuali contratti di copertura sottostanti, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Emittente, nel porre in essere le operazioni per recedere dai contratti di copertura relativi ai *Covered Warrants*, terrà in considerazione i costi delle medesime al fine di minimizzare, quando ragionevolmente possibile e tenendo in considerazione le condizioni dei mercati e la prassi di mercato, le conseguenze economiche delle operazioni medesime in capo ai Portatori. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

3. Acquisti di *Covered Warrants* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i *Covered Warrants* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento dei *Covered Warrants* così acquistati.

4. Comunicazioni

4.1 Validità delle comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà valida se effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche

5.1 Agente

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente ovvero di nominare ulteriori Agenti purché, per quanto riguarda l'Agente Principale, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente Principale.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.2 *Agente di Calcolo*

L'Emittente assume i doveri dell'agente di calcolo (l'"**Agente di Calcolo**" definizione che comprende anche eventuali agenti di calcolo successivamente nominati), salvo che non decida di nominare un nuovo Agente di Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

5.3 *Agente di Liquidazione*

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.4 Modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

6. Imposte e tasse

Le spese a carico del Portatore sono quelle previste nella definizione di "Spese" contenuta nel Regolamento. I pagamenti derivanti dall'esercizio dei *Covered Warrants* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (incluse ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento dei *Covered Warrants*; pertanto il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla corresponsione delle suddette somme e sarà tenuto a rimborsare all'Emittente ogni tale perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l'Emittente stesso sia incorso in relazione ai *Covered Warrants* appartenenti al Portatore medesimo. L'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l'imposta, l'onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi.

7. Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori ulteriori titoli facenti parte della stessa Serie precedentemente emessa.

8. Sostituzioni

8.1 Sostituzioni dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai *Covered Warrants* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il "Sostituto") subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 8.1.1 che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Covered Warrants*, siano garantite da Deutsche Bank AG, che si è impegnata in

modo irrevocabile e incondizionato a garantire tali obbligazioni sottoscrivendo la garanzia fornita in bozza a Borsa Italiana S.p.A in sede di rilascio del giudizio di ammissibilità del Programma;

- 8.1.2 tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i *Covered Warrants* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano valide e vincolanti;
- 8.1.3 l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel Regolamento andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

La nullità di una o più delle disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni ivi contenute.

10. Definizioni

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato loro assegnato nelle Condizioni di Prodotto.

I. REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK *COVERED WARRANTS* SU AZIONI ESTERE

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina i *Covered Warrants* "plain vanilla" di tipo c.d. "Europeo" o "Americano" - come specificato nelle Condizioni Definitive pubblicate per ciascuna emissione - su azioni quotate sui mercati azionari di uno dei seguenti Stati:

- (i) Svizzera,
- (ii) Stati Uniti d'America,
- (iii) Giappone,
- (iv) Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (diversi dall'Italia), e
- (v) i seguenti Paesi aderenti all'Unione Europea: Danimarca, Regno Unito e Svezia.

(di seguito i "*Covered Warrants*" e ciascuno un "*Covered Warrant*")

I *Covered Warrants* vengono emessi da Deutsche Bank AG ("Deutsche Bank" o l'"Emittente"), nell'ambito del programma di emissione di *Covered Warrants* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n.809/2004/CE (il "Programma").

L'esercizio dei *Covered Warrants*, secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore, in relazione a ciascun Lotto Minimo di Esercizio, una somma pari all'Importo di Liquidazione (come qui di seguito definito).

Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento ai "*Covered Warrants*" ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferiti a detta specifica Serie.

Il Regolamento si compone di due sezioni:

- Sezione I: Condizioni di Prodotto; e
- Sezione II: Condizioni Generali.

(I) CONDIZIONI DI PRODOTTO

1. Definizioni

"**Agente**" indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l'"**Agente Principale**") e tramite la propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli "**Agenti**" e ciascuno un "**Agente**"). Gli Agenti effettuano il pagamento dell'Importo di Liquidazione per conto dell'Emittente, secondo quanto previsto al successivo articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto;

"**Agente di Calcolo**" indica l'Emittente, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"**Agente di Liquidazione**" indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"**Agente per la Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"**Condizioni Definitive**" indica l'avviso che integra il Prospetto di Base redatto secondo il modello di cui al Capitolo VIII ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC. Le Condizioni Definitive predisposte per ciascuna Serie ammessa a quotazione saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente (www.x-markets.db.com) e depositate presso la Borsa Italiana S.p.A.. Le Condizioni Definitive comprenderanno la Tabella *Covered Warrants*;

"**Data di Emissione**" indica la data indicata nella Tabella *Covered Warrants* in riferimento alla relativa Serie;

"**Data di Esercizio**" indica, per ciascuna Serie di (i) stile c.d. Europeo, la relativa Data di Scadenza così come riportata nella Tabella *Covered Warrants*; (ii) stile c.d. Americano il Giorno Lavorativo durante il Periodo di Esercizio in cui il Portatore esercita validamente i *Covered Warrants* ai sensi dell'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto. In caso di esercizio automatico a scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza;

"**Data di Liquidazione**" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Esercizio, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

"**Data di Scadenza**" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato nella Tabella *Covered Warrants* che sia anche Giorno Lavorativo in cui scadono i *Covered Warrants*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"**Data di Valutazione**" indica:

- (A) in relazione ai *Covered Warrants* il cui Sottostante non è un'azione quotata su un Mercato Asiatico e non è l'azione ST Microelectronics NV, (i) la Data di Esercizio (in caso di esercizio anticipato) o (ii) la Data di Scadenza (in caso di esercizio automatico alla scadenza), o
- (B) in relazione ai *Covered Warrants* il cui Sottostante è un'azione quotata su un Mercato Asiatico, il primo Giorno di Negoziazione successivo o alla (i) Data di Esercizio (in caso di esercizio anticipato) o alla (ii) Data di Scadenza (in caso di esercizio automatico alla scadenza),

- (C) in relazione ai *Covered Warrants* il cui Sottostante è l'azione ST Microelectronics NV, (i) in relazione all'esercizio anticipato di *Covered Warrants* di tipo c.d. Americano, la Data di Esercizio, o (ii) in relazione all'esercizio automatico a scadenza dei *Covered Warrants*, il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza,

sempre che in tali date non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tali ultime circostanze, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Prezzo di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti nonché l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante e ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

"Dichiarazione di Esercizio" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto e e redatta secondo il modello qui di seguito indicato al Capitolo VII;

"Dichiarazione di Rinuncia" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto e redatta secondo il modello qui di seguito indicato al Capitolo VI;

"Emittente" indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

"Evento di Turbativa del Mercato" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

"Evento Rilevante" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento Rilevante;

"Giorno di Negoziazione" indica, in relazione a ciascuna Serie, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura;

"Giorno Lavorativo" indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui

l'Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System o TARGET) sia operativo;

"**Importo di Liquidazione**" indica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo secondo le formule che seguono:

(a) in caso di *Covered Warrant Call*,

$$\frac{(\text{Prezzo di Riferimento Finale} - \text{Strike})}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}} * \text{Multiplo} * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

(b) in caso di *Covered Warrant Put*

$$\frac{(\text{Strike} - \text{Prezzo di Riferimento Finale})}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}} * \text{Multiplo} * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

sempre che, detto Importo di Liquidazione, non sia minore di zero. L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto.

Se la Valuta di Riferimento differisce dalla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione dovrà essere convertito nella Valuta di Liquidazione applicando il Tasso di Cambio (i) del primo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Valutazione, ove la valuta di Riferimento sia una valuta diversa dallo JPY, o (ii) della Data di Valutazione, se la Valuta di Riferimento è lo JPY;

"**Liquidazione**" indica il regolamento in contanti;

"**Lotto Minimo di Esercizio**" indica, per ciascuna Serie, il numero di *Covered Warrants* indicati nella Tabella *Covered Warrants* come il Lotto Minimo di Esercizio;

"**Mercato Asiatico**" indica ogni mercato regolamentato del Giappone;

"**Mercato di Riferimento**" indica, con riferimento ad una Serie, il mercato regolamentato presso il quale è quotato il Sottostante e come specificato nella Tabella *Covered Warrants*, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale Mercato di Riferimento come indicato dall'Agente di Calcolo e che sia da quest'ultimo accettato;

"**Multiplo**" indica, con riferimento a ciascuna Serie il valore riportato nella Tabella *Covered Warrants* fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto;

"**Periodo di Esercizio**" indica, per ciascuna Serie di stile c.d. Americano, il periodo che va dal primo Giorno di Negoziazione stabilito da Borsa Italiana S.p.A. al Giorno Lavorativo immediatamente precedente la Data di Scadenza.

I *Covered Warrants* saranno automaticamente esercitati alla Data di Scadenza, secondo quanto previsto all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto;

"**Prezzo di Riferimento**" indica, salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento a ciascun giorno e a ciascuna Serie, un importo (espresso nella Valuta di Riferimento) pari al prezzo di chiusura del Sottostante come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno, come determinato dall'Agente di Calcolo;

"**Prezzo di Riferimento Finale**" indica, fatto salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'importo - come determinato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate - corrispondente al Prezzo di Riferimento alla Data di Valutazione;

"**Serie**" indica ciascuna serie di *Covered Warrants* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

"**Sottostante**" indica, per ciascuna Serie, l'azione quotata su un mercato regolamentato - di uno dei seguenti Paesi: (i) Svizzera, (ii) Stati Uniti d'America, (iii) Giappone, (iv) Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (diversi dall'Italia), e (v) i seguenti Paesi aderenti all'Unione Europea: Danimarca, Regno Unito e Svezia - ed indicata quale Sottostante nella Tabella *Covered Warrants*;

"**Spese**" indica, in relazione ad un *Covered Warrant*, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio dei *Covered Warrants* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore);

"**Strike**" indica, rispetto a ciascuna Serie, l'importo indicato come *Strike* nella Tabella *Covered Warrants*; tale importo può essere rettificato secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto;

"**Tabella *Covered Warrants***" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"**Tasso di Cambio**" indica, per ciascuna Serie, con riferimento al Sottostante in ogni giorno, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione), determinato dal sistema "*Grossbanken-fixing*" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "*CET*", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo), come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio non fosse determinato dal sistema "*Grossbanken-fixing*" con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa

sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int. Per ogni Sottostante quotato in Giappone, il relativo Tasso di Cambio è rilevato alla Data di Valutazione; per ogni Sottostante quotato in Svizzera, negli Stati Uniti d'America, o uno dei Paesi facenti parte dell'Unione Monetaria Europea, Danimarca, Regno Unito, e Svezia il relativo Tasso di Cambio è rilevato il giorno successivo alla Data di Valutazione;

"**Tipo**" indica, per ciascuna Serie, l'opzione call o put come riportata sotto la voce "Call/Put" nella Tabella *Covered Warrants*; e

"**Valuta di Liquidazione**" si intende l'Euro; e

"**Valuta di Riferimento**" si intende, per ciascuna Serie, la valuta indicata come "Divisa *Strike*" nella Tabella *Covered Warrants*; la Valuta di Riferimento rappresenta la divisa di denominazione del Sottostante.

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni di Prodotto avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

2. Forma e trasferimento dei *Covered Warrants*

I *Covered Warrants* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *Covered Warrants*.

Il trasferimento dei *Covered Warrants* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che verranno definite dall'Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti i *Covered Warrants* verranno trasferiti.

Il termine "**Portatore**" contenuto nel Regolamento identifica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore dei *Covered Warrants* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l'Agente di Compensazione.

3. Esercizio dei *Covered Warrants*

3.1 *Esercizio e relativa rinuncia*

3.1.1 Esercizio dei *Covered Warrants* di Stile c.d. Europeo

Nel caso in cui l'Importo di Liquidazione sia positivo, ciascun Lotto Minimo di Esercizio di *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato - sarà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e troverà applicazione quanto previsto all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto. Il termine "esercizio" si intende riferito ad ogni *Covered Warrant* che verrà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza secondo le presenti

disposizioni. I Portatori dei *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo non saranno pertanto tenuti alla compilazione della Dichiarazione di Esercizio.

3.1.2 Esercizio dei ***Covered Warrants*** di Stile c.d. Americano

I *Covered Warrants* di stile c.d. Americano possono essere esercitati durante il Periodo di Esercizio inviando all'Agente di Liquidazione la Dichiarazione di Esercizio che dovrà da questi essere ricevuta entro le ore 10:00 (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", *Central European Time*).

Tuttavia la facoltà di esercizio anticipato dei *Covered Warrants* di stile c.d. Americano è sospesa durante il Giorno di Negoziazione precedente la data di stacco dei dividendi del Sottostante – come comunicata da Borsa Italiana S.p.A.- in base alle norme stabilite dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. per i contratti di opzione relativi al Sottostante medesimo. Le Dichiarazioni di Esercizio pervenute in tale giorno in cui la facoltà di esercizio anticipato è sospesa, si considereranno effettuate il Giorno di Negoziazione immediatamente successivo.

La Dichiarazione di Esercizio deve contenere le seguenti informazioni:

- 1 Serie, codice ISIN e numero di *Covered Warrants* da esercitare. Tale numero dovrà corrispondere al Lotto Minimo di Esercizio o a un suo multiplo;
- 2 numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli su cui i *Covered Warrants* sono depositati;
- 3 numero di conto corrente su cui accreditare l'Importo di Liquidazione, al netto delle Spese;
- 4 nome, indirizzo e numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello di Dichiarazione di Esercizio è allegato al presente Regolamento sub A. In alternativa, può essere ritirato negli orari di apertura al pubblico, presso gli uffici dell'Agente e dell'Agente di Liquidazione.

Il Portatore, inoltre, dovrà, entro le ore 15:00 CET della medesima Data di Esercizio in cui viene inviata la Dichiarazione di Esercizio:

- (a) aver trasferito tramite l'intermediario presso cui detiene direttamente il proprio conto i *Covered Warrants* che desidera esercitare a Deutsche Bank S.p.A. sul conto n° 21054 presso l'Agente per la Compensazione; oppure
- (b) aver inviato - tramite un intermediario - a Deutsche Bank S.p.A. via [] una conferma dell'Agente per la Compensazione dalla quale risulti che i *Covered Warrants* del Portatore erano registrati su un conto presso l'Agente per la Compensazione e che questi ha provveduto al trasferimento irrevocabile dei *Covered Warrants* sul conto di cui alla lettera a) che precede.

Nel caso in cui una Dichiarazione di Esercizio pervenga dopo le ore 10:00 CET si riterrà riferita alla successiva Data di Esercizio, se esistente, purché i *Covered Warrants* risultino trasferiti sul conto dell'Agente di Liquidazione presso l'Agente per la Compensazione entro le ore 15:00 CET di tale successiva Data di Esercizio, secondo quanto sopra previsto sub lett. a) o b).

Con riferimento al comma che precede, i *Covered Warrants* rispetto ai quali l'Agente di Liquidazione durante il Periodo di Esercizio non abbia (i) ricevuto la Dichiarazione di Esercizio, secondo le modalità di cui alla presente Condizione di Prodotto 3.1.2, entro le ore 10:00 CET del Giorno di Negoziazione immediatamente precedente la Data di Scadenza e (ii) trasferito i *Covered Warrants* entro le ore 15:00 CET della medesima data, si considererà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza secondo le previsioni di cui all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto, a condizione che l'Importo di Liquidazione risulti positivo. Il termine "esercizio" si intende riferito ad ogni *Covered Warrant* che verrà automaticamente esercitato entro la Data di Scadenza secondo le presenti disposizioni.

3.1.3 Rinuncia all'esercizio automatico per i *Covered Warrants* di Stile c.d. Europeo o Americano

Nonostante quanto previsto ai punti 3.1.1 e 3.1.2 che precedono, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Agente di Liquidazione entro le ore 17:00 CET (a) del Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa di Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza.

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- 1 Serie, codice ISIN e numero dei *Covered Warrants* posseduti dal Portatore;
- 2 numero di *Covered Warrants*, pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a multipli dello stesso, relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;
- 3 numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati i *Covered Warrants* oggetto di rinuncia; e
- 4 nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello della Dichiarazione di Rinuncia è indicato al Capitolo VIII.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione entro le ore 17:00 CET (a) del Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di

un Evento di Turbativa di Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza.

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, qualora l'Importo di Liquidazione sia positivo, troverà applicazione l'esercizio automatico dei *Covered Warrants* alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3018 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Raffaella Tregnaghi.

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

3.2 Liquidazione

(A) *Covered Warrants di Stile c.d. Europeo*

Ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese con valuta alla Data di Liquidazione.

(B) *Covered Warrants di Stile c.d. Americano*

Ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Covered Warrants* di stile c.d. Americano, se esercitato nel Periodo di Esercizio, conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione, al netto delle Spese, mediante accredito sul conto corrente indicato dal Portatore nella relativa Dichiarazione di Esercizio, con valuta alla Data di Liquidazione.

In relazione all'esercizio automatico alla Data di Scadenza, il Portatore non sarà tenuto alla compilazione di una Dichiarazione di Esercizio e per ogni *Covered Warrant* avrà il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese, con valuta alla relativa Data di Liquidazione.

Ai fini di cui alla presente Condizione di Prodotto 3.2 e ai sensi di quanto segue, il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo (i) nel caso in cui sia inviata una Dichiarazione di Esercizio, sul conto corrente del Portatore indicato nella medesima dichiarazione, o (ii) in caso di esercizio automatico a scadenza, sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali.

3.3 Dichiarazione di Esercizio e Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio

3.3.1 Valutazioni

La Dichiarazione di Esercizio o la Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Esercizio e della Dichiarazione di Rinuncia verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. La Dichiarazione di Esercizio e la Dichiarazione di Rinuncia ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Esercizio o Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Esercizio o la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Esercizio o Dichiarazione di Rinuncia presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Esercizio o la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

3.3.2 Invio della Dichiarazione di Rinuncia e della Dichiarazione d'Esercizio

L'invio della Dichiarazione di Esercizio costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di esercitare i *Covered Warrants* cui si riferisce.

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico dei *Covered Warrants* cui si riferisce.

La Dichiarazione di Esercizio e/o la Dichiarazione di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che sono state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Esercizio e/o della Dichiarazione di Rinuncia, i *Covered Warrants*, cui la dichiarazione si riferisce, non potranno più essere trasferiti.

3.4 Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo ed ogni altro Agente non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo e, ove applicabile, da ogni altro Agente ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso dei *Covered Warrants* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

3.5 Spese

Tutte le Spese relative a ciascun *Covered Warrant* saranno a carico del rispettivo Portatore.

3.6 Rischi di Esercizio e Liquidazione

L'esercizio e la liquidazione dei *Covered Warrants* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla Data d'Esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai *Covered Warrants*.

3.7 Lotto di Esercizio

Il numero di *Covered Warrants* esercitati non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di esercitare i *Covered Warrants* in violazione della presente disposizione sarà nullo e inefficace.

4. Eventi Rilevanti ed Eventi di Turbativa del Mercato

4.1 Azioni

4.1.1 Definizioni

"**Altro Mercato Regolamentato**" indica, con riferimento ad un'Azione, un mercato regolamentato diverso dal Mercato di Riferimento in cui l'Azione è quotata;

"**Azione**" indica l'azione specificata nella definizione di "Sottostante" nella Tabella *Covered Warrants*;

"**Caso di Fusione**" indica, con riferimento alla Società Emittente le Azioni e alle relative Azioni, ogni caso di (i) riclassificazione o scambio di tali Azioni a cui consegua il trasferimento di tutte dette Azioni in circolazione - ovvero

l'impegno irrevocabile a trasferirle - ad un'altra persona fisica o giuridica, (ii) concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio obbligatorio di Azioni tra la Società Emittente le Azioni e un'altra persona fisica o giuridica (ad esclusione di un'eventuale concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio di azioni in cui detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere come soggetto risultante dalla predetta fusione o concentrazione senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione); ovvero (iii) un'offerta di acquisto o di scambio, una sollecitazione, una proposta o ogni altro negozio simile da parte di una persona fisica o giuridica per acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente le Azioni a cui consegua il trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le suddette Azioni (ad esclusione di quelle possedute o controllate dal soggetto che lancia l'offerta) ovvero (iv) concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio vincolante di azioni tra la Società Emittente le Azioni o società da questa controllate e un'altra persona giuridica, operazione a seguito della quale detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione, ma, piuttosto, operazione a seguito della quale le Azioni in circolazione (ad esclusione delle Azioni detenute o controllate da tale altra persona giuridica) nel periodo di tempo che immediatamente precede tale operazione rappresentino collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione nel periodo di tempo immediatamente successivo alla stessa, purché, in ogni caso, la Data della Fusione corrisponda alla Data di Valutazione o sia a questa precedente ovvero, ove vi fosse più di una Data di Valutazione, corrisponda alla Data di Valutazione finale;

"Data della Fusione" indica, in relazione ad un Caso di Fusione, la data di efficacia della fusione, ovvero, nel caso in cui tale data non possa essere determinata secondo le leggi applicabili alla fusione, una diversa data indicata dall'Agente di Calcolo;

"Evento Rilevante" indica una o più delle seguenti circostanze:

- 1 il frazionamento, il raggruppamento o la riclassificazione delle Azioni (tranne che in Caso di Fusione) ovvero la distribuzione gratuita a favore degli attuali titolari, anche a titolo di dividendo, di una o più di tali Azioni, in occasione di assegnazioni di azioni gratuite, di aumenti di capitale a titolo gratuito o di analoghe forme di emissione;
- 2 la distribuzione o emissione a favore dei soci esistenti, anche a titolo di dividendo, (1) delle suddette Azioni, ovvero (2) di altre quote di capitale sociale o di titoli attributivi del diritto alla corresponsione di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente le Azioni in misura paritaria o proporzionale tra i soci stessi, ovvero (3) di quote di capitale o altri titoli di un'altra società a seguito di un'operazione di scorporo o transazioni simili, ovvero (4) di ogni altra tipologia di titoli, di diritti o di warrants o di altri beni da assegnare a titolo oneroso (anche non per contanti) a un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, secondo quanto l'Agente di Calcolo abbia a determinare;

- 3 un dividendo straordinario;
- 4 il riacquisto di azioni proprie da parte o per conto della Società Emittente le Azioni (o società ad essa collegate) delle Azioni con gli utili o con capitale, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro in contanti, da strumenti finanziari o da altre utilità;
- 5 in relazione alla Società Emittente le Azioni, un evento che consista nel conferimento di diritti degli azionisti o che tali diritti vengano separati dalle azioni ordinarie o da altri tipi di azioni della Società Emittente le Azioni in base ad un piano di conferimento di diritti agli azionisti o ad un accordo volto a bloccare scalate ostili, che preveda, al verificarsi di determinati eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, warrants, strumenti di debito o diritti azionari a prezzi inferiori al loro valore di mercato come determinato dell'Agente di Calcolo;
- 6 ogni rimborso di diritti secondo quanto previsto al punto 5 che precede;
- 7 un Caso di Fusione; o
- 8 ogni altro evento che potrebbe produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni;

"Insolvenza" indica il caso in cui, a seguito di liquidazione volontaria o coattiva, di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, di scioglimento o di analoghe procedure concorsuali cui sia sottoposta la Società Emittente le Azioni (A) sia disposto il trasferimento di tutte le Azioni della Società Emittente le Azioni ad un amministratore fiduciario, ad un liquidatore o ad altro soggetto con funzioni analoghe; ovvero (B) la legge vieti ai detentori delle Azioni di trasferirle;

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad un'Azione, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* sul medesimo Sottostante, secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo;

"Nazionalizzazione" indica la circostanza in cui tutte le Azioni ovvero tutto o una parte sostanziale del patrimonio della Società Emittente le Azioni siano oggetto di nazionalizzazione, di esproprio o comunque dell'obbligo di trasferimento a un'agenzia o a un'autorità governativa o ad un altro ente parastatale;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento, ad ogni Azione, l'ora a cui l'Agente di Calcolo si riferisce allo scopo di determinare il Prezzo di Riferimento;

"Revoca della Quotazione" indica, in relazione a ogni Azione che sia quotata in un Mercato di Riferimento, la comunicazione emessa da tale Mercato di Riferimento, sulla base delle regole di tale mercato con la quale si comunichi che le Azioni cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato (per qualsiasi ragione diversa del Caso di Fusione), se tali Azioni

non vengono immediatamente quotate o negoziate in altro mercato regolamentato che sia di gradimento dell'Agente di Calcolo;

"**Società Emittente le Azioni**" indica, con riferimento al Sottostante, la società che ha emesso tale Azione;

"**Stato Correlato**" indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale;
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui il Sottostante o la Società Emittente le Azioni abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento al Paese in cui la Società Emittente le Azioni è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

4.1.2 Evento di Turbativa di Mercato

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento di un'Azione, come previsto dalle Condizioni di Prodotto.

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" si intende:

4.1.2.1 in relazione a un'Azione, il verificarsi o il sussistere in un Giorno di Negoziazione all'Ora di Riferimento o in qualsiasi momento nell'ora che precede tale Ora di Riferimento, di una delle seguenti circostanze:

- (a) la sospensione o limitazione delle negoziazioni (a causa di rialzi superiori o ribassi inferiori ai limiti ammessi dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato ovvero per altre ragioni), secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo:
 - dell'Azione, presso il Mercato di Riferimento e presso Altro Mercato Regolamentato cui venga fatto riferimento nel caso in cui si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato sul Mercato Correlato; o
 - dei contratti di opzione o *future* sulla medesima Azione negoziati su un Mercato Correlato; ovvero
- (b) qualsiasi evento che possa turbare o compromettere (secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in generale dei partecipanti al mercato di effettuare transazioni su un Mercato di Riferimento aventi ad oggetto una data Azione o di ottenerne il valore di mercato ovvero di effettuare transazioni o conseguire il valore di

mercato di contratti di opzione o *future* su o relativi a tale Azione su qualsivoglia Mercato Correlato.

4.1.2.2 l'apertura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (aa) del normale orario di apertura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (bb) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Apertura**" si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.1.2.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (bb) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.1.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato Correlato;

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole descrizione ritenga appropriato.

4.1.3 Eventi Rilevanti

A seguito della dichiarazione da parte della Società Emittente le Azioni di un Evento Rilevante, spetta all'Agente di Calcolo stabilire se tale Evento Rilevante abbia un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni e, in caso affermativo, procedere: (1) ad apportare, ove necessario, l'eventuale corrispondente rettifica allo *Strike*, al Multiplo e/o al Sottostante, nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto dell'effetto di diluizione o di concentrazione in ipotesi; e (2) a fissare la data di decorrenza della rettifica stessa, data che dovrà coincidere con la data di

efficacia dell'Evento Rilevante. L'Agente di Calcolo avrà, inoltre, la facoltà, ove applicabile, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o future sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato.

Nel caso in cui nel Mercato Correlato non siano trattati contratti di opzione o future sull'Azione oggetto di Evento Rilevante, le rettifiche verranno apportate secondo la migliore prassi dei mercati internazionali.

Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti di diluizione o di concentrazione, in modo che il valore dei *Covered Warrants* successivamente all'Evento Rilevante sia equivalente al valore dei *Covered Warrants* medesimi prima del verificarsi di tale evento.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria, il prima possibile e, comunque prima che la rettifica diventi effettiva, ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al Regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

Qualora si verifichi un Evento Rilevante:

- 1 che non possa essere compensato mediante un adeguamento dello *Strike*, del Multiplo e/o del Sottostante, secondo quanto previsto nel presente articolo 4.1.3, gli obblighi dell'Emittente derivanti dai *Covered Warrants* aventi come sottostante le Azioni in relazione alle quali si è verificato tale Evento Rilevante si intenderanno venuti meno e l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori un importo in denaro secondo quanto previsto all'articolo 2 delle Condizioni Generali;
- 2 a seguito del quale il Sottostante non abbia più i requisiti di liquidità per la negoziazione di contratti di opzione o future sul medesimo Sottostante nel Mercato Correlato, allora l'Emittente, di concerto con Borsa Italiana S.p.A., potrà determinare l'estinzione anticipata dei *Covered Warrants* aventi come sottostante le Azioni in relazione alle quali si è verificato l'Evento Rilevante e l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori un importo in denaro secondo quanto previsto all'articolo 2 delle Condizioni Generali.

4.1.4 **Annullamento dei *Covered Warrants***

Qualora, in relazione a un'Azione, si verifichi la Revoca della Quotazione ovvero un'ipotesi di Nazionalizzazione, l'Emittente potrà annullare i *Covered Warrants* mediante comunicazione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Ove, a seguito di Insolvenza della Società Emittente le Azioni, la negoziazione delle relative Azioni sul Mercato di Riferimento venga sospesa a tempo indeterminato ovvero se, a seguito di un Caso di Fusione a seguito del quale la Società Emittente le Azioni venga incorporata in altra società non

quotata su alcun Mercato di Riferimento, l'Emittente potrà annullare i *Covered Warrants* ai sensi del presente articolo 4.1.4.

In tali casi, l'Emittente provvederà a corrispondere a ciascun Portatore, a fronte di ciascun *Covered Warrants* detenuto e annullato, un importo corrispondente al prezzo corrente di mercato dei *Covered Warrants*, al netto dei costi sostenuti dall'Emittente per lo scioglimento dei contratti di copertura sottostanti, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Emittente, nel porre in essere le operazioni per recedere dai contratti di copertura relativi ai *Covered Warrants*, terrà in considerazione i costi delle medesime al fine di minimizzare, quando ragionevolmente possibile e tenendo in considerazione le condizioni dei mercati e la prassi di mercato, le conseguenze economiche delle operazioni medesime in capo ai Portatori. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *Covered Warrants* aventi come sottostante l'azione in relazione alla quale si è verificato un Evento Rilevante si intenderà venuto meno.

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

5. **Legge applicabile e foro competente**

I *Covered Warrants* sono regolati dalla legge tedesca.

L'Emittente si impegna altresì a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla legge applicabile ed ad ottemperare agli adempimenti informativi da effettuare nei confronti della Consob, Borsa Italiana S.p.A. e del mercato.

Per ogni controversia relativa ai *Covered Warrants*, il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

(II) **CONDIZIONI GENERALI**

1. **Carattere contrattuale dei *Covered Warrants***

I diritti connessi ai *Covered Warrants* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salvo le prelazioni ed i privilegi di legge. I *Covered Warrants* non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale, salvo quanto previsto all'articolo 8 delle Condizioni Generali.

2. Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguerà anticipatamente i *Covered Warrants* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Covered Warrants* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Covered Warrants*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Covered Warrants*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali..

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Covered Warrants* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Regolamenti, per ogni *Covered Warrant* detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, e dedotti i costi sostenuti dall'Emittente per recedere da eventuali contratti di copertura sottostanti, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Emittente, nel porre in essere le operazioni per recedere dai contratti di copertura relativi ai *Covered Warrants*, terrà in considerazione i costi delle medesime al fine di minimizzare, quando ragionevolmente possibile e tenendo in considerazione le condizioni dei mercati e la prassi di mercato, le conseguenze economiche delle operazioni medesime in capo ai Portatori. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

3. Acquisti di *Covered Warrants* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i *Covered Warrants* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento dei *Covered Warrants* così acquistati.

4. Comunicazioni

4.1 Validità delle comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà valida se effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche

5.1 Agente

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente ovvero di nominare ulteriori Agenti purché, per quanto riguarda l'Agente

Principale, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente Principale.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.2 *Agente di Calcolo*

L'Emittente assume i doveri dell'agente di calcolo (l'"**Agente di Calcolo**" definizione che comprende anche eventuali agenti di calcolo successivamente nominati), salvo che non decida di nominare un nuovo Agente di Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

5.3 *Agente di Liquidazione*

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.4 *Modifiche al Regolamento*

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

6. Imposte e tasse

Le spese a carico del Portatore sono quelle previste nella definizione di "Spese" contenuta nel Regolamento. I pagamenti derivanti dall'esercizio dei *Covered Warrants* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (incluse ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento dei *Covered Warrants*; pertanto il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla corresponsione delle suddette somme e sarà tenuto a rimborsare all'Emittente ogni tale perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l'Emittente stesso sia incorso in relazione ai *Covered Warrants* appartenenti al Portatore medesimo. L'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l'imposta, l'onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi.

7. Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori ulteriori titoli facenti parte della stessa Serie precedentemente emessa.

8. Sostituzioni

8.1 Sostituzioni dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai *Covered Warrants* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il "Sostituto") subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 8.1.1 che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Covered Warrants*, siano garantite da Deutsche Bank AG, che si è impegnata in modo irrevocabile e incondizionato a garantire tali obbligazioni

sottoscrivendo la garanzia fornita in bozza a Borsa Italiana S.p.A in sede di rilascio del giudizio di ammissibilità del Programma;

- 8.1.2 tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i *Covered Warrants* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano valide e vincolanti;
- 8.1.3 l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel Regolamento andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

La nullità di una o più delle disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni ivi contenute.

10. Definizioni

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato loro assegnato nelle Condizioni di Prodotto.